

STATUTO

Art. 1 - L'Associazione Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici Comparati (AISSEC) ha sede in Padova. Con deliberazione del Comitato Esecutivo la sede dell'Associazione può essere trasferita altrove.

Art.2 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, promuove la circolazione delle idee e l'attività di studio e di ricerca teorica ed empirica nel campo dei Sistemi Economici Comparati. L'Associazione persegue questi obiettivi promuovendo la conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi di discipline connesse, stimolando ricerche, incoraggiando la pubblicazione di studi scientifici, organizzando riunioni e convegni scientifici, promuovendo i contatti con analoghe associazioni estere ed offrendo servizi che aiutino i suoi membri nello sviluppo dello studio comparato dei sistemi economici. L'Associazione può costituire al suo interno delle sezioni.

Art. 3 - L'Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali, estere e internazionali, che abbiano scopi identici od analoghi a quelli della Associazione.

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito con le quote sociali e con eventuali elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche.

Art. 5 - I membri dell'Associazione si dividono in soci ordinari, aggregati o collettivi.

Art. 6 - Sono soci ordinari di diritto, su loro richiesta scritta, i professori di ruolo, ordinari, straordinari o associati, i professori incaricati, gli assistenti e i ricercatori di ruolo di Università italiane (in attività di servizio o in pensione), di discipline economiche. Tali discipline economiche sono quelle elencate nei gruppi n.42 (Economia Politica, etc.), 43 (Analisi Economica, etc.), 44 (Politica Economica, etc.), 45 (Scienza delle Finanze, etc.) Decreto M.P.I. n.58 del 30.7.1983 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 278 del 10.10.1983. L'elenco delle discipline in questione può essere rivisto ed ampliato dall'Assemblea dei soci.

Possono essere ammessi come soci ordinari, su proposta di almeno due soci ordinari e previo consenso del Comitato Esecutivo, i professori ordinari, straordinari e associati, e i ricercatori universitari di discipline storiche, sociologiche, giuridiche, aziendali, etc., i ricercatori di altri Enti e Istituti di ricerca e altri studiosi, italiani e stranieri, che abbiano dato contributi scientifici significativi su temi di interesse dell' Associazione.

Sono soci aggregati, su loro richiesta, coloro, italiani e stranieri, che siano interessati allo studio delle economie comparate e che siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.

Sono soci collettivi gli Istituti, gli Enti o i Centri di ricerca interessati agli studi di Economia Comparata. I soci collettivi partecipano all'Assemblea attraverso un loro rappresentante.

Art. 7 - Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti al pagamento della quota sociale, che viene stabilita per ogni singola categoria di soci dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 - I membri possono decadere dall'Associazione per morosità o indegnità. La decadenza per indegnità deve essere approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci. Decade per morosità chi non abbia pagato la quota sociale per due anni.

Art. 9 - Organi dell'Associazione sono:

< l'Assemblea dei soci

< il Comitato Esecutivo

< il Presidente

< il Segretario

< il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e collettivi che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Soltanto i soci ordinari sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 11 - L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo o sia richiesto da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Comitato Esecutivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione con lettera, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, spedita almeno venti giorni prima. L'Assemblea nominerà tra i suoi membri un segretario di seduta, incaricato della stesura del verbale dei lavori.

Art. 12 - Le adunanze della Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere tenuta in prima e in seconda convocazione nello stesso giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti validamente espressi (inclusi gli astenuti) salvo quanto disposto dall'Art. 22.

Art. 13 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da dieci Consiglieri e dal Segretario, scelti tra i soci ordinari.

Art. 14 - I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto con il voto della maggioranza relativa dei votanti. L'elezione alle cariche sociali avviene per voto nominativo. Sia per l'elezione del Presidente che per quella del Segretario, può essere espressa una sola preferenza, mentre per quella dei consiglieri le preferenze esprimibili sono cinque e per quella dei revisori dei conti tre.

Le candidature alle cariche sociali che possono essere avanzate da qualsiasi socio, devono essere fatte pervenire al Presidente in tempo utile, e comunque almeno 30 giorni prima della convocazione della Assemblea per poter essere comunicate ai soci nella lettera di convocazione della Assemblea.

Resta comunque salva per gli elettori la possibilità di votare per soci che non compaiono nell'elenco dei candidati. In ogni caso, per tutte le candidature vi deve essere un previo assenso da parte degli interessati.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo una volta.

Art.15 -In caso di impedimento di uno dei membri del Comitato Esecutivo a svolgere le sue funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, il Comitato Esecutivo può nominare tra i soci ordinari un sostituto che svolga temporaneamente le funzioni dell'assente.

Qualora per dimissioni o per altra causa di forza maggiore un membro del Comitato Esecutivo sia impedito a svolgere le proprie funzioni in maniera permanente, il Comitato Esecutivo può nominare tra i soci ordinari un sostituto, che rimane in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Art. 16 - Spetta al Comitato Esecutivo fissare i criteri per l'Attività dell' Associazione e provvedere per l'amministrazione dell'associazione per il miglior raggiungimento dei suoi scopi.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro anziano del Comitato Esecutivo, con lettera contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente.

Il Comitato Esecutivo provvede annualmente alla formazione del bilancio e alla sua presentazione all'Assemblea dei soci, corredandolo con apposita relazione, nella quale da conto delle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e dei risultati della gestione.

Art. 17 - Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure.

Art. 18 - Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del Comitato Esecutivo e sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni dell'Associazione. Il Segretario ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per quanto occorre per l'ordinaria gestione.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario, delibera sulle spese dell'Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.

Art. 19 - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei membri dell'Associazione. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori ha per compito la sorveglianza continua sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea ordinaria, esprimendo il proprio parere in merito.

Art. 20 – L'Associazione tiene almeno una riunione scientifica annuale. Alle riunioni scientifiche possono partecipare i soci ordinari, aggregati e collettivi, e, invitati dai soci ordinari, persone e rappresentanti di Enti non facenti parte dell'Associazione.

Art. 21 – I delegati dell'Associazione nelle Associazioni nazionali ed internazionali e alle riunioni nazionali ed internazionali sono designati dal Comitato Esecutivo.

Art. 22 - Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Comitato Esecutivo o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. In ogni caso, essa deve essere discussa dall'Assemblea nella adunanza ordinaria e deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei soci ordinari iscritti. Qualora l'Assemblea, per insufficiente numero di presenze, non possa esprimere la maggioranza richiesta, si procederà alla votazione per corrispondenza.

Art. 23 -Norme transitorie.

Sono soci costituenti dell'Associazione, e in quanto tali soci ordinari di diritto, i membri del Comitato Promotore e tutti gli studiosi invitati dal Comitato Promotore stesso all'Assemblea costituente dell'Associazione che siano presenti all'Assemblea stessa o che comunque abbiano dato la loro adesione.

In sede di prima costituzione dell'Associazione l'elezione degli organi direttivi è fatta direttamente, con le maggioranze previste dal presente Statuto, dagli intervenuti all'Assemblea costituente.

Lo Statuto approvato dal Comitato Promotore può essere modificato o integrato dall'Assemblea costituente a maggioranza dei due terzi dei presenti.